



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/2119(INI)

5.12.2013

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla 29^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011)
(2013/2119(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Eva Lichtenberger

PR_INI

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE	7

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla 29^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011)
(2013/2119(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la 29^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)0714),
 - vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),
 - vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),
 - vista la comunicazione della Commissione del 5 settembre 2007 intitolata "Un'Europa dei risultati – Applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),
 - vista la comunicazione della Commissione del 20 marzo 2002 relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),
 - vista la comunicazione della Commissione del 2 aprile 2012 intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM (2012)0154),
 - vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sulla 27^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2009)¹,
 - visto il parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 26 novembre 2013 dal titolo "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law" (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea),
 - visti i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che accompagnano la 29^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (SWD(2012)0399 e SWD(2012)0400),
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A7-0000/2013),
- A. considerando che il trattato di Lisbona ha introdotto una serie di nuove basi giuridiche volte a semplificare l'attuazione, l'applicazione e la garanzia del rispetto del diritto dell'Unione europea;

¹ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 66.

- B. considerando che l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea definisce il diritto ad una buona amministrazione come il diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni;
- C. considerando che, in conformità dell'articolo 298 del TFUE, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;
- D. considerando che, secondo il Servizio giuridico del Parlamento europeo, il progetto EU Pilot non ha alcuno status giuridico e che, conformemente all'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione, quest'ultima deve mettere a disposizione del Parlamento informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, anche caso per caso, e può rifiutare l'accesso ai dati personali solo nel contesto di EU Pilot;
1. ribadisce che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea definisce il ruolo fondamentale della Commissione in quanto "custode dei trattati"; rileva, in tale contesto, che il potere e il dovere della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e, tra le altre cose, di avviare una procedura d'infrazione quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati¹ rappresentano una pietra miliare del sistema giuridico dell'Unione, e sono coerenti in quanto tali con il concetto di un'Unione fondata sullo Stato di diritto;
 2. rileva che, secondo la sua relazione annuale², la Commissione ha ridotto il numero di nuove procedure d'infrazione negli ultimi anni, avendo avviato 2 900 nuove procedure nel 2009, 2 100 nel 2010 e 1 775 nel 2011; rileva inoltre che la relazione annuale mostra anche un aumento dei casi per ritardo di recepimento su più anni (1 185 nel 2011, 855 nel 2010, 531 nel 2009), e che i quattro settori politici in cui è stato individuato il maggior numero di infrazioni sono l'ambiente (17%), il mercato interno (15%), i trasporti (15%) e la fiscalità (12%);
 3. ritiene tuttavia che tali statistiche non riflettano accuratamente il reale deficit di conformità al diritto dell'Unione, poiché rispecchiano soltanto le violazioni più gravi o le denunce presentate dagli individui o dalle entità più inclini a far sentire la propria voce; rileva che, attualmente, la Commissione non ha né la politica né le risorse per identificare e perseguire sistematicamente tutti i casi di mancata attuazione³;
 4. invita la Commissione a fare della conformità al diritto dell'Unione una vera priorità politica, da perseguire in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, che ha il

¹ Gli articoli 258 e 260 del TFUE definiscono i poteri della Commissione di avviare una procedura di infrazione contro uno Stato membro. Più in particolare, l'articolo 258 afferma che la Commissione "emette un parere motivato" quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

² 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011) (COM(2012)0714), pagg. 2-3.

³ Studio commissionato dal Parlamento europeo, unità tematica C, dal titolo "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness" (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea e valutazione della loro efficacia), Bruxelles 2013, pag. 11.

dovere a) di chiamare la Commissione a rendere conto del suo operato politico e b), in quanto colegislatore, di assicurarsi di essere pienamente informato per migliorare costantemente la propria attività legislativa;

5. rileva che la procedura di infrazione consiste di due fasi: la fase amministrativa (indagine) e la fase contenziosa dinanzi alla Corte di giustizia; rileva che la Commissione riconosce che "i cittadini, le imprese e le organizzazioni di soggetti interessati apportano un importante contributo [...] riferendo carenze riscontrate nel recepimento e/o nell'applicazione del diritto dell'UE da parte delle autorità degli Stati membri"; constata altresì che, una volta rilevati, i problemi vengono esaminati attraverso discussioni bilaterali tra la Commissione e lo Stato membro interessato al fine di porvi rimedio, per quanto possibile, utilizzando la piattaforma EU Pilot¹;
6. rileva, in tale contesto, che EU Pilot è definito come una piattaforma per le "discussioni bilaterali tra la Commissione e gli Stati membri"² che non ha alcuno status giuridico e che costituisce piuttosto un semplice strumento di lavoro nel quadro dell'autonomia amministrativa della Commissione³ nella procedura a monte dell'infrazione;
7. deplora l'assenza di status giuridico e di legittimità della piattaforma EU Pilot, e ritiene che la legittimità possa essere assicurata solo attraverso la trasparenza e la partecipazione dei denunciatori e del Parlamento europeo alla piattaforma EU Pilot e che la legalità possa essere garantita mediante l'adozione di un atto giuridicamente vincolante che sancisca le norme che disciplinano l'intera procedura di pre-infrazione e infrazione⁴; ritiene che tale atto giuridicamente vincolante debba chiarire i diritti e gli obblighi giuridici rispettivamente dei singoli denunciatori e della Commissione, e che debba mirare a consentire la partecipazione dei denunciatori alla piattaforma EU Pilot, per quanto possibile, onde assicurare che siano informati in merito alle diverse fasi della procedura;
8. si rammarica, in tal senso, del fatto che non sia stato dato seguito alle sue precedenti risoluzioni, e in particolare alla sua richiesta di norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in conformità dell'articolo 298 del TFUE, che definisca i vari aspetti della procedura d'infrazione e di pre-infrazione, comprese le notifiche, le scadenze vincolanti, il diritto di essere sentiti, l'obbligo di motivazione e il diritto dei singoli di avere accesso al proprio fascicolo, al fine di rafforzare i diritti dei cittadini e garantire la trasparenza;
9. chiede dunque nuovamente alla Commissione di proporre norme vincolanti sotto forma di un regolamento, in conformità dell'articolo 298 del TFUE, così da garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini a una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;
10. ricorda che nell'accordo quadro rivisto sulle relazioni con il Parlamento europeo, la Commissione si impegna a mettere a disposizione del Parlamento "informazioni sintetiche

¹ Relazione della Commissione (COM(2012)0714), pag. 7.

² Cfr. passaggio citato nel precedente paragrafo.

³ "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law", parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 26 novembre 2013.

⁴ "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness", pag. 13.

su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce", e auspica che nella pratica questa clausola sia applicata in buona fede;

11. ribadisce, pertanto, che il Parlamento ha il diritto di ricevere informazioni dettagliate su specifici atti o disposizioni che creano problemi di recepimento, nonché sul numero di denunce per specifici atti e disposizioni¹, e che, mentre la Commissione ha il diritto di negare al Parlamento europeo l'accesso ai dati personali della banca dati EU Pilot, il Parlamento europeo è autorizzato a richiedere informazioni in forma anonima per essere pienamente informato in merito a tutti gli aspetti pertinenti relativi all'attuazione e applicazione del diritto dell'Unione²;
12. ritiene che la questione della piattaforma EU Pilot e, più in generale, delle infrazioni del diritto dell'UE e dell'accesso del Parlamento alle informazioni pertinenti che riguardano la procedura di pre-infrazione e di infrazione costituisca un punto essenziale all'ordine del giorno per un futuro accordo interistituzionale;
13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alla Corte di giustizia, al Mediatore europeo e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law", pag. 4.

² "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law", pag. 4.

MOTIVAZIONE

La relazione in esame illustra il punto di vista del relatore in merito ad alcune recenti comunicazioni della Commissione riguardanti l'applicazione del diritto dell'UE, in particolare la 29^a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea per il 2011.

In particolare, la relazione fa riferimento a uno studio commissionato dall'unità tematica C dal titolo "Tools for Ensuring Implementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectiveness" (Strumenti per garantire l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione europea e valutazione della loro efficacia). L'obiettivo dello studio è valutare aspetti chiave dell'attuazione del diritto dell'UE e l'efficacia di determinati strumenti messi a punto per far fronte al deficit di conformità in maniera più sistematica e coerente in tutte le politiche dell'Unione.

Si fa altresì riferimento al parere del Servizio giuridico del Parlamento europeo del 26 novembre 2013 dal titolo "Access to information about pre-infringement cases in the context of the EU Pilot and the annual report on the monitoring of the application of EU law" (Accesso alle informazioni relative a casi pre-infrazione nel contesto di EU Pilot e della relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea).